

N. R.G. 2017/17583



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
SEZIONE I CIVILE

nella persona del giudice unico, dott. Rosmunda D'Alessandro, ha emesso la seguente

ORDINANZA

art. 702 *ter* c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 17583/2017 del ruolo generale

TRA

IL SIGNORE [redacted] nato a [redacted] (confine tra Nigeria e Benin) il [redacted] 4, cittadino Ghanese, elett. dom.to in Cassina de' Pecchi, via Carducci n. 1, presso lo studio degli avv. Vincenzo Tabone e Paola Maddalena Ferrari, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

E
MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso di Milano

- resistente -

E
PUBBLICO MINISTERO;

- intervenuto -

*o*o*o*o*o*o*

OGGETTO: ricorso *ex* art. 35 D.Lgs.vo 25/08 (come modificato *ex* artt. 19 e 34 D.Lgs.vo 150/11)

*o*o*o*o*o*o*

1. Con ricorso *ex* artt. 35 D.Lgs.vo 25/08 e 19 D.Lgs.vo 150/11 [redacted] ha impugnato il provvedimento del 13.12.2016 di rigetto della richiesta di protezione internazionale emesso della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano – provvedimento n. ID MI0007605 K1177 CUI 051GESO - notificato il 13.02.2017. Visto il ricorso presentato in data 14.3.2017 risulta dunque rispettato il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto previsto dal 1° comma del citato art. 35 a pena di inammissibilità del ricorso.

Va premesso che la presente opposizione *ex* art. 35 D. Lgs. 25/2008 non si atteggia come impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed



è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il ricorrente ha raccontato di aver lasciato il Ghana dopo la morte in rapida successione dapprima della nonna, poi della zia ed infine della madre, queste ultime due, morte a poca distanza di tempo l'una dall'altra nonostante in vita non avessero manifesto problemi di salute. Egli, nel raccontare ciò, imputa alle minacce degli altri abitanti del villaggio la causa di tali decessi.

Ha chiesto la concessione della protezione internazionale – nella forma del rifugio o in via subordinata in quella della protezione sussidiaria – oppure, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

La Commissione Territoriale e il P.M., ai quali è stato notificato il ricorso, non si sono costituiti in giudizio.

Risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente che alla Commissione Territoriale *Terre del Sud* il ricorrente ha dichiarato: di essere cittadino del Ghana, di etnia zabrama, di religione mussulmana e esser nato a *U...* nella zona di confine tra Nigeria e Benin, ma di aver sempre vissuto ad Hahoe in Ghana, nella regione montuosa del Volta, dove sua madre si era trasferita dopo la sua nascita e la separazione dal compagno, e che quindi era quindi tornata a casa della madre. Egli riferisce che tutti i suoi familiari – nonna, madre e zia – sono morti *“Per me sono morte di morte naturale ma secondo altri, sono morti a causa dei problemi che abbiamo avuto con persone per una questione di terra da coltivare. Qualcuno dice che hanno avuto un maleficio”*. Il ricorrente infatti, riferisce che la loro era una famiglia - non vi è una figura paterna - povera e che vivevano di agricoltura. Dopo la morte della nonna hanno iniziato ad avere problemi con gli altri abitanti del quartiere, che rubavano i frutti del loro campo. Dopo le minacce ricevute da chi li depredava del raccolto è morta la madre e poco dopo anche la zia. Il ricorrente, confuso, all'età di 26 anni decideva di abbandonare la propria casa e di partire arrivando dapprima in Costa d'Avorio. Egli riferisce che *“mia nonna è morta di stanchezza e povertà. Io credo che qualcuno abbia fatto qualcosa a mia zia e mia madre perché dopo i problemi sono passati solo sette giorni e loro sono morte entrambe”*. Riferisce anche di aver frequentato la scuola per dodici anni e che in Ghana svolgeva l'attività di fashion design.

Nel corso dell'interrogatorio libero davanti al Giudice il ricorrente ha confermato quanto dichiarato precedentemente alla Commissione Territoriale. Affermando che *“ho paura di ciò che è successo alla mia famiglia perché sono l'unico superstita. I miei familiari sono morti misteriosamente senza problemi di salute.”* e che *“oltre ad avere paura della magia in Ghana non c'è più nessuno dei miei familiari. In Italia ho trovato la mia famiglia con i colleghi di lavoro.”*

Il ricorso non può essere accolto in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa in materia di protezione internazionale.



2. Sulla richiesta di protezione internazionale.

Con particolare riferimento alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente non emergono elementi riconducibili ai presupposti previsti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato dall'art. 1 lett. A, 2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs.vo del 19/11/2007 n. 251.

Il ricorrente ha infatti ricondotto il motivo dell'allontanamento dal proprio Paese al maleficio che ha colpito la sua famiglia ed alla paura che, ad un suo eventuale ritorno in Ghana, potrebbe anche Egli esser coinvolto dal maleficio oltre a ritrovare ciò che ha lasciato e non aver più alcun familiare nel suo Paese.

Deve tuttavia ritenersi che, i fatti raccontati dal ricorrente sono, quanto alla loro natura e modalità di esecuzione, espressione di forme non riconducibili ad episodi di persecuzione per motivi politici.

Da quanto precede non emergono dunque in ogni caso elementi che consentano di ritenere che il ricorrente sia stato oggetto di persecuzione personale e diretta per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica previsti dagli artt. 7 e 8 D.Lgs.vo n. 251/07 o che vi sia il fondato timore che, in caso di rientro nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno alla persona, secondo la nozione di danno grave alla persona fornita dall'art. 14 lett. a) e b) del D.Lgs.vo n. 251/07.

Quanto alla condizione sociopolitica del Ghana, le fonti consultate rivelano che a giugno del 2016, in tema di diritti umani in Ghana è stato istituito per la prima volta il Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, un meccanismo indipendente per indagare sui presunti abusi della polizia e per valutare la conformità della legge con i principi di base sull'uso della forza e delle armi da parte delle forze dell'ordine (Amnesty International, 2016-2017, <https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ghana/report-ghana/>). Nel mese di settembre, il Ghana ha ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che stabilisce un sistema di visite regolari nei luoghi di detenzione come misura per proteggere i detenuti e prigionieri dalla tortura o altri maltrattamenti. Le elezioni generali si sono svolte nel mese di dicembre del 2016 e Nana Akufo-Addo del Nuovo partito patriottico è stato eletto presidente.

I problemi principali di questo Paese riguardano principalmente la violazione costante dei diritti umani come, ad esempio, lo stupro e l'uso eccessivo della forza da parte della polizia; prolungata detenzione preventiva; aggressioni e vessazioni nei confronti dei giornalisti; la corruzione; la violenza contro le donne e i bambini (tra cui le mutilazioni genitali femminili); discriminazione sociale contro le donne, persone con disabilità, persone con HIV/AIDS, e lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali (USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2016, Ghana, 03 March 2017, http://www.ecoi.net/local_link/337178/466938_en.html).



Ci sono stati diversi rapporti da cui emerge la responsabilità del governo o dei suoi agenti per aver commesso uccisioni arbitrarie o illegali. Ad esempio, nel maggio la polizia di Kumasi ha usato la forza che ha causato la morte di una persona. Anche se il rapporto di autopsia ha indicato che il sospettato è morto per cause naturali, i testimoni oculari hanno affermato la polizia ha usato la pistola elettrica e lo ha colpito fino a quando egli è caduto a terra privo di sensi. Sono stati arrestati tre ufficiali, ma in seguito sono stati rilasciati (1 USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2016, Ghana, 03 March 2017, http://www.ecoi.net/local_link/337178/466938_en.html.)

Nel Paese, la violenza contro donne e ragazze è rimasta dilagante. Negli ultimi anni, diverse centinaia di donne sono state accusate di stregoneria da membri della loro comunità e costrette a vivere confinate in campi isolati, quasi completamente privi dell'accesso a servizi sanitari, istruzione, servizi igienici e di altro tipo. Nonostante la chiusura disposta dal governo a dicembre 2014 del campo d'isolamento per stregoneria Bonyasi, in collaborazione con i leader tradizionali e della società civile, e l'annuncio dell'imminente chiusura di altri campi, a fine anno alcuni erano ancora aperti. I gruppi della società civile hanno sottolineato la necessità di migliorare l'assistenza per il reintegro delle persone rilasciate dai campi (¹ Rapporto *Amnesty International* 2015-2016).

Le consensuali relazioni omosessuali tra uomini rimangono un reato, punito con una pena detentiva fino a 15 anni in base all'art. 104 del codice ghanese.

“Section 104—Unnatural Carnal Knowledge. (1) Whoever has unnatural carnal knowledge— (a) of any person of the age of sixteen years or over without his consent shall be guilty of a first degree felony and shall be liable on conviction to imprisonment for a term of not less than five years and not more than twenty-five years; or (b) of any person of sixteen years or over with his consent is guilty of a misdemeanour; or (c) of any animal is guilty of a misdemeanour. (2) Unnatural carnal knowledge is sexual intercourse with a person in an unnatural manner or with an animal” (Criminal Code in Ghana, 1960, <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gh/gh010en.pdf>).

In base a questo articolo l'ordinamento ghanese qualifica come reato l'atto di congiunzione carnale contro natura e lo definisce come un rapporto sessuale con una persona in modo innaturale o con un animale. La congiunzione carnale consenziente tra persone dello stesso sesso è punita solo come “infrazione”, mentre quella non consenziente è punita come “crimine di primo grado”.

Si precisa che a misdemeanor is a criminal offense that is less serious than a felony and more serious than an infraction.

Lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e (LGBTI) persone hanno affrontato diffusa discriminazione in materia di istruzione e di occupazione. Essi hanno inoltre subito vessazioni della polizia e tentativi di estorsione. I gay in carcere sono stati spesso oggetto di abusi fisici sessuali e



altri. Il processo di un individuo accusato di aver aggredito un uomo gay, a causa del suo orientamento sessuale, ha avuto luogo nel 2015 a Nima, Accra, ed era in corso alla fine dell'anno (Rapporto *Amnesty International* 2015-2016, <http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Ghana.pdf>).

I tribunali continuano ad emettere condanne a morte, anche se l'ultima esecuzione risale al 1993. Il Ghana mantiene ancora oggi la pena di morte obbligatoria per alcuni reati nonostante il sollecito della comunità internazionale ad abolirla (Rapporto *Amnesty International* 2015-2016). Le proposte avanzate dal Comitato per l'attuazione della riforma costituzionale (artt. 6, 7, 10) per l'abolizione della pena di morte sono rimaste in stallo a seguito dei ritardi del processo di revisione costituzionale. Il Comitato per i diritti umani esprime le sue preoccupazioni per le pronunce di condanna a morte e per il numero elevato di persone che restano nel braccio della morte nelle carceri ghanesi (Human Rights Committee, *Concluding observations on the initial reports of Ghana*, 9 august 2016, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/GHA/C/O/1&Lang=En..)

Le condizioni carcerarie sono state generalmente dure e talvolta i detenuti sono stati in pericolo di vita a causa di abusi fisici, scarsità di cibo, sovraffollamento e condizioni sanitarie inadeguate e assistenza medica. Condizioni fisiche: nel mese di ottobre erano detenuti circa 13.685 prigionieri (13.496 uomini e 189 donne). Le carceri erano però state progettate per contenere 9875 persone. Nel mese di giugno, il servizio carcerario ha lanciato uno sforzo per cercare finanziamenti privati per la rivitalizzazione dei sistemi carcerari del Ghana (Freedom in the world 2016, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/ghana>).

Sebbene sia innegabile che in Ghana i diritti fondamentali della persona non siano garantiti e protetti in misura sufficientemente adeguata, nella situazione appena descritta non è ravvisabile una situazione di conflitto armato cui astrattamente riconnettere l'ipotesi prevista dall'art. 14 lett c) D.Lvo 251/07.

Ciò consente di escludere che, qualora l'interessato facesse ritorno nel Paese di origine, correrebbe il rischio di subire un grave danno alla persona derivante da una situazione di conflitto armato di cui all'art. 14 lett. c) D.lvo n. 251/2007.

Non sussistono, dunque, le condizioni per riconoscere a [nome] la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.Lvo 251/07.

La domanda di protezione internazionale va dunque respinta sia con riferimento alla più ampia tutela del rifugio, che a quella della protezione sussidiaria.



3. Sulla protezione umanitaria

Sussistono i presupposti per concedere la protezione umanitaria ai sensi degli artt. 5 VI co e 19 D.lvo. n. 286/98, potendosi ritenere che il ricorrente versi in una situazione di vulnerabilità legata alla vicenda traumatica vissuta nel proprio paese di origine a causa ed a seguito della morte, in rapida successione, di tutti i suoi familiari, dovendosi dar atto altresì dell'elevato grado di integrazione del ricorrente in Italia. Egli infatti, dalla documentazione prodotta in atti, risulta di aver avviato un percorso di socializzazione e scolarizzazione nonché lavorativo, tale da esser valutato positivamente da questo Giudicante.

La domanda di protezione umanitaria non può pertanto trovare accoglimento.

Nonostante il parziale accoglimento del ricorso non si provvede sulla spese stante l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente ed essendo parte convenuta l'amministrazione statale.

p.q.m.

visto l'art. 702 *ter* c.p.c. :

- Accoglie parzialmente il ricorso proposto da [redacted] contro il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano n. ID MI0007605 K1177 CUI 051GESO del 13.12.2016 e riconosce il diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- nulla per le spese
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.

Il Giudice

Rosmunda D'Alessandro

